

contratto dovesse, per fatto di essi venditori, aver luogo dopo il termine massimo previsto del 15 settembre p. v., e con decorrenza da tale data.

I tentativi fatti, con viva insistenza, per indurre i venditori ad accettare la richiesta dell' I. N. F., hanno portato a discussioni attrattive, so le quali si è avuta la sensazione che i venditori stessi forse aderirebbero ad un abbuco sul prezzo corrispondente alla maggior superficie emersa dalla eseguita misurazione in contraddittorio della complessiva area oggetto dello acquisto e, precisamente sulla quota di prezzo corrispondente alla superficie dell' area sottostante le mura perimetrali, considerate, dai tecnici che hanno eseguita la misurazione, di piena proprietà di essi venditori. Tanto conto che sarà difficile la dimostrazione documentale della piena proprietà di dette mura e quindi del suolo sottostante, in quanto si tratta di mura costruite in epoca ormai remotissima,